

ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	Fustameria Fontana S.r.l.
C.F./P.IVA	11623320154
Indirizzo sede legale:	Cambiago (MI) - Via delle Industrie n. 50
Indirizzo impianto:	Cambiago (MI) - Via delle Industrie n. 28
Attività:	Recupero e/o smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
Operazioni: (Allegati B e C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) - Deposito preliminare (D15) - Recupero di materia (R3)
Legale rappresentante:	Fontana Giusto
Direttore Tecnico:	Fontana Marco

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie complessiva di 1.040 mq, censita al NCTR del Comune di Cambiago al foglio 2 - mappale n. 138 subalterno n. 703. Tale area ricade in zona "Ambito industriale D1". Il sito è nella disponibilità dell'Impresa Fustameria Fontana S.r.l. come risulta dal contratto di affitto, stipulato in data 28.03.2012 per anni sei (6), tacitamente rinnovabili per ulteriori anni sei (6), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 1.2** l'area non risulta sottoposta a vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/1923, al d.lgs. 42/2004 ed al d.lgs. 152/2006 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), come si evidenzia dal Certificato di presenza/assenza vincoli, rilasciato dal Comune di Cambiago in data 25.05.2012;
- 1.3** vengono effettuate le seguenti operazioni:
- 1.3.1** messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi;
 - 1.3.2** recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 1.3.3** messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da destinare a terzi;
- 1.4** l'impianto risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella "Planimetria Generale - tav. n. 1 - del gennaio 2013", e precisamente:
- 1.4.1 area 1:** messa in riserva di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
 - 1.4.2 area 2:** recupero (R3) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
 - 1.4.3 area 3:** deposito delle materie prime seconde costituiti da fusti/fustini e cisternette rigenerati;
 - 1.4.4 area 4:** messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero da destinare a terzi;
 - 1.4.5 area 5:** messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero da destinare a terzi;
 - 1.4.6 area 6:** messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero da destinare a terzi;
 - 1.4.7 area 7:** messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero da destinare a terzi;

1.5 i volumi massimi di rifiuti speciali non pericolosi destinati alle operazioni di stoccaggio provvisorio sono i seguenti:

1.5.1 provenienti da terzi:

1.5.1.1 messa in riserva (R13): 65 mc;

1.5.2 derivanti dalle lavorazioni effettuate presso l'impianto:

1.5.1.2 messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15): 20,8 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R3) è pari a 1.200 t/a e a 4 t/g;

1.7 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni	
		R13	R3
150102	imballaggi in plastica	X	X
150106	imballaggi in materiali misti (<i>limitatamente agli imballaggi in materiale plastico</i>)	X	X

1.8 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	Descrizione del rifiuto	OPERAZIONI	
		R13	D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X	X
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	X	X
191202	materiali ferrosi	X	X
191204	plastica e gomma	X	X
191207	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

1.9 Breve descrizione delle operazioni di recupero

L'Impresa Fustameria Fontana S.r.l., nel sito di Via delle Industrie n. 28, ritira, stocca provvisoriamente (R13) e recupera (R3), mediante lavaggio e rigenerazione, rifiuti classificati ai sensi del d.lgs. 152/2006 come non pericolosi, costituiti da fusti, taniche e contenitori (cisternette) in materiale plastico e termoplastico di vario tipo e capacità provenienti da terzi. Tutta l'attività di recupero rifiuti è svolta all'interno del capannone. L'Impresa commercializza i contenitori rigenerati.

I rifiuti sopra descritti vengono raccolti presso le aziende, una volta giunti all'impianto viene verificata la corrispondenza degli stessi con il CER assegnato dal produttore, pesati, eventualmente posti su bancali ed avvolti da un cellophane protettivo e avviati alle aree di messa in riserva. L'area di messa in riserva è delimitata da una griglia adibita a trattenere eventuali sversamenti accidentali. Successivamente i rifiuti vengono prelevati e trasportati, tramite carrelli elevatori o transpallet, presso l'area dove viene eseguita l'operazione di recupero.

L'attività di recupero viene effettuata all'interno di una cabina, completamente automatizzata, e consente il lavaggio contemporaneo di 4 imballaggi di diverse dimensioni.

Il ciclo di recupero dei contenitori consiste in:

- rimozione del cellophane;
- posizionamento all'interno dell'impianto di lavaggio fino ad un massimo di 4 imballaggi contemporaneamente;
- avvio del ciclo di lavaggio con acqua riscaldata e successivo risciacquo;
- asciugatura per mezzo di macchinario preposto attraverso aria calda.

I rifiuti in uscita dal ciclo, costituiti da contenitori non recuperabili e le acque decadenti dall'attività di recupero verranno gestiti secondo le modalità della messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15. I contenitori recuperati vengono depositati in apposita area per essere poi commercializzati.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1** la richiesta di sopralluogo al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto autorizzato, è subordinata alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, che dovrà analizzare tutti i rischi ed in particolare quello chimico, biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti;
- 2.2** le operazioni di gestione rifiuti possono essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di cui al precedente punto **2.1**, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti, alla quale deve essere allegata perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da tecnico abilitato, attestante che l'impianto, le opere di stoccaggio e le attrezzature accessorie esistenti sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel progetto autorizzato ed alle prescrizioni impiantistiche contenute nel presente provvedimento. La Provincia di Milano, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, relativamente alle sole operazioni di gestione rifiuti ne accerta e ne dichiara la conformità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'attività di gestione rifiuti potrà essere avviata;
- 2.3** l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento e nelle indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico A;
- 2.4** la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.5** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure: acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in quanto presso l'impianto potranno essere accettati solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.6** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.7** la classificazione degli imballaggi (rifiuti) in ingresso deve essere verificata secondo il criterio di cui al punto 3.4 dell'Introduzione all'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. E' necessario che l'Impresa si faccia fornire dal produttore/detentore documentazione che attesti il tipo di prodotto contenuto (es. scheda di sicurezza) per verificarne le caratteristiche di pericolosità;
- 2.8** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 2.9** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita ed in particolare per quelli in arrivo la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli;
- 2.10** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di prodotti/rifiuti;
- 2.11** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15) e di recupero (R3) dei rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria tav. n. 1 - del gennaio 2013, mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dai contenitori plastici (imballaggi rigenerati) ottenuti dalle operazioni di recupero, destinati a reimpieghi tal quali per gli usi originari;
- 2.12** nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti **1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8** e le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla

circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall’Impresa, tutte richiamate;

- 2.13** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi (**1.7**) posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (R3) entro massimo sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto, mentre quelli posti in messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) derivanti dalle operazioni di recupero svolte presso l’impianto (**1.8**) dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 2.14** i liquidi ottenuti dalla scolatura dei contenitori, dovranno essere smaltiti come rifiuti;
- 2.15** nell’impianto non possono essere effettuati/e:
 - 2.15.1** altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l’Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - 2.15.2** operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi;
 - 2.15.3** operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva, deposito preliminare, e recupero;
- 2.16** l’Impresa per i rifiuti destinati a recupero (R3) dal cui trattamento si ottengono contenitori plastici (imballaggi) per i reimpieghi tal quali per gli usi originari, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l’unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
- 2.17** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
- 2.18** i contenitori rigenerati non possono essere destinati a contenere materie prime o prodotti alimentari o destinati all’impiego nell’industria agroalimentare;
- 2.19** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 2.20** le pavimentazioni di tutte le sezioni dell’impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l’impermeabilità delle relative superfici;
- 2.21** le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.22** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee ed adeguate protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l’inalazione per impedire danni alla cute, all’apparato respiratorio ed agli altri organi del corpo umano;
- 2.23** le eventuali operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei residui dai contenitori (rifiuti), soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento e non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 2.24** eventuali operazioni di aspirazione dei residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
- 2.25** i contenitori, ivi compresi i serbatoi, utilizzati per lo stoccaggio provvisorio (R13, D15) dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura

e la pericolosità dei rifiuti depositati, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

- 2.26** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute, fuoriuscite;
- 2.27** i recipienti, compresi i serbatoi, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
- 2.28** i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente e tale da garantire il rispetto delle leggi in materia. Periodicamente e comunque con frequenza non superiore a tre (3) anni, devono essere eseguite verifiche finalizzate ad accertare la perfetta tenuta del serbatoio a doppia camicia, mediante l'esecuzione di prove attestate da Società specializzata, oltre a mantenere in perfetta efficienza le funzionalità dello stesso;
- 2.29** se lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 2.30** i fusti ed altri contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
- 2.31** i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate [contenitori plastici (imballaggi)], per i reimpieghi tal quali per gli usi originari devono avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.32** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il conferimento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 2.33** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.34** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 2.35** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro c.s. con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.36** dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 2.37** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, rispettando altresì quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 8/2772 del 21.06.2006;

- 2.38** i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;
- 2.39** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 2.40** le emissioni generate dagli impianti di processo, previo eventuale trattamento in impianti di abbattimento, e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 o delle normative previgenti;
- 2.41** le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 2.42** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto;
- 2.43** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.44** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
- 2.45** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Cambiagio (MI), all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competente;
- 2.46** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004, ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 2.47** in caso di sessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse.

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
P.i. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: P.I. Piergiuseppe Sibilìa
Pratica trattata da: Dott.ssa Tiziana Luraschi